



Comune di Baranzate
Città Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio

Oggetto: Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*), Chikungunya, Dengue e malattia da virus Zika e West Nile.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Baranzate esegue periodicamente trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Visto il crescente aumento nell'ultimo decennio in Italia ed in Europa delle segnalazioni di casi, importati ed autoctoni, di diverse arbovirosi molto diffuse nel mondo tra cui Dengue, Chikungunya e West Nile Disease;

Vista la Nota Ats Milano - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria n. 77630/24 acquisita al Protocollo comunale n. 7767 del 23 aprile 2024;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND; inoltre come noto nel nostro territorio si è sviluppato lo scorso anno un esteso focolaio autoctono di Dengue;

Visto che il "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025" richiama a questo proposito il "Piano nazionale di Prevenzione sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) per gli anni 2020-2025" e in particolare gli interventi descritti nel secondo capitolo articolati in: comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai vettori, vaccinazioni, raccomandazioni organizzative.

Considerato l'aumento globale dei casi di Dengue, con nota prot. G1.2024.0012503 del 05/04/2024 la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha trasmesso la Circolare del Ministero Salute 0008795-21/03/2024-DGPRES-DGPRES-P al fine di garantire la predisposizione e realizzazione di azioni atte a ridurre la trasmissione autoctona di virus Dengue, Zika e Chikungunya; con successiva nota prot. G1.2024.0012550 del 06/04/2024 sempre la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha inoltre sottolineato l'importanza della programmazione locale degli interventi di disinfestazione finalizzati al contenimento della presenza di zanzare e di un'adeguata informazione alla popolazione, oltre alla necessità di disporre di un sistema di sorveglianza capace di indentificare con tempestività l'eventuale insorgenza di fenomeni rilevanti/focolai;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, Chikungunya e Dengue agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori Ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari privati specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccoli ristagni d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Atteso che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente Provvedimento relativamente **al periodo 01 maggio – 30 novembre 2024**, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Attesa la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente Provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale, oltre ovviamente alla Ditta Servizi Comunali Spa incaricata per il servizio di dezzanarizzazione sul nostro territorio comunale;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza ed il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue, Malattia da virus Zika e West Nile le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare.

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- **Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di**
 1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
 4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**
 1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;
 - **A tutti i conduttori di orti, di:**
 1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
 - **Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**
 1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

- **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**
 1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 2. **svuotare i** copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- **Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili di :**
 1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

L'ATS – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Città Metropolitana di Milano si è reso disponibile nel fornire indirizzi utili per l'attuazione di interventi di contrasto ai vettori e soprattutto nell'individuazione dei prodotti larvicidi da utilizzare aventi il miglior profilo tossicologico; a tal proposito si ribadisce a tutti i soggetti precedentemente menzionati nell'Ordinanza che attualmente è obbligatorio impiegare formulati commerciali registrati allo scopo dal Ministero della Salute come Presidi medico-chirurgici (PMC). Il mercato offre gli stessi formulati larvicidi ad uso professionale anche in confezioni per l'uso domestico. Principi attivi larvicidi formulati ad azione antilarvale sono a base chimica o microbiologica; a parità di efficacia devono essere preferiti i biocidi con effetto larvicida contenenti principi attivi con il migliore profilo tossicologico; si consiglia inoltre una rotazione nell'impiego di questi prodotti onde evitare fenomeni di insorgenza di resistenza in popolazioni locali del vettore.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale, l'ATS Città Metropolitana di Milano e chiunque altro sia preposto, in base alle disposizioni vigenti in materia.



Comune di Baranzate
Città Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue oltre che nei casi sospetti od accertati di malattia da virus Zika e West Nile o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, parchi pubblici, centro sportivo, asilo nido o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori Ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il Sito istituzionale comunale e negli spazi riservati alle affissioni pubbliche, oltre che mediante volantini informativi prestampati. **La sanzione per l'inosservanza delle presenti norme**, prevista nell'Allegato 1 (Norme per la Tutela e la Salvaguardia del Verde) del Regolamento Comunale all'art. 14 **è determinata in un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00.**

Avverso il presente Provvedimento è ammesso:

- Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n.104;
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.199.**

Baranzate, lì 03 maggio 2024

La Responsabile Area Tecnica Gestione del Territorio (Arch. Sonia Pagnacco)

Tel. 02 – 91246930

L'Istruttore Amministrativo: (Lisa Borghetti)

Tel. 02 – 91246923



Comune di Baranzate
Città Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio

All.

- **Nota di ATS Milano – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria acquisita al Protocollo comunale n. 7767 del 23/04/2024**
- **Circolare del Ministero della Salute 0008795-21032024**
- **PNA 2020-2025**
- **Nota di Regione Lombardia G1.2024.0012503**
- **Nota di Regione Lombardia G1.2024.0012550**

Il Sindaco
Dott. Luca Elia

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs. n. 82/2005